

Calabria - Delib.G.R. 4-5-2012 n. 201

Istituzione dell'Unità Speciale Amianto (USA), di cui all'art. 3 della legge regionale 27 aprile 2011, n. 14.

Pubblicata nel B.U. Calabria 1° giugno 2012, n. 10.

Epigrafe

Premessa

Delib.G.R. 4 maggio 2012, n. 201 (1).

Istituzione dell'Unità Speciale Amianto (USA), di cui all'art. 3 della legge regionale 27 aprile 2011, n. 14.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- la legge 27 marzo 1992 n. 257, art. 10, comma 1, dispone che le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano adottino i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
- con D.P.R. 8 agosto 1994 veniva adottato un "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";
- la Regione Calabria ha approvato, in materia, la L.R. 27 aprile 2011 n. 14, recante "Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto".

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 3, comma 1, della predetta L.R. n. 14/2011 demanda alla Regione l'espletamento, con la collaborazione delle aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), delle province, dei comuni e delle organizzazioni, pubbliche e private interessate, di una serie di attività, ivi analiticamente elencate e di seguito dettagliate nella parte dispositiva (lettere a), b), c), d), e), f), g), h));
- il medesimo comma prevede che la Regione ottemperi a quanto sopra specificato attraverso la costituzione di una speciale unità organizzativa a carattere temporaneo, costituita presso l'Assessorato all'Ambiente da personale del Dipartimento dell'Ambiente, del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie e dell'A.R.P.A.Cal.;
- il successivo comma 2 dell'art. 3 dispone che l'unità organizzativa speciale di cui al comma 1, denominata Unità Speciale Amianto (di seguito: U.S.A.), e gli uffici interessati che collaborano con l'U.S.A., con particolare riferimento alla redazione del Piano Regionale Amianto per la Calabria

(P.R.A.C.), sono individuati con delibera della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 23545/SIAR del 23 maggio 2011, acquisita agli atti di questo Dipartimento al prot. n. 853/DG del 24 maggio 2011, il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie - su richiesta del Dipartimento Politiche dell'Ambiente - ha comunicato il nominativo del Dott. Eduardo Malacaria quale referente per la collaborazione alle attività di competenza dell'U.S.A.;

- con nota prot. n. 6664 del 18 maggio 2011, acquisita agli atti di questo Dipartimento al prot. n. 808/DG del 18 maggio 2011, l'ARPACAL, su richiesta del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, ha comunicato il nominativo del Dott. Francesco Falco quale referente per la collaborazione alle attività alle quali l'U.S.A. è preposta.

ATTESO CHE:

- il ridotto numero di personale effettivamente operante nel Dipartimento Politiche dell'Ambiente ha determinato, finora, l'impossibilità di individuare personale idoneo da poter affiancare all'U.S.A. e ha reso, pertanto, impossibile la materiale costituzione ed operatività della stessa;

- a motivo di tale situazione particolarmente critica, nelle more della costituzione di tale struttura, è stata avviata l'iniziativa per la realizzazione di un Progetto Tematico Settoriale per la bonifica dei siti inquinati da amianto (trattandosi di utilizzo di fondi POR 2007-13 la richiesta è stata inoltrata al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;

- che con decreto n. 3394 del 19 marzo 2012, pubblicato sul BURC il 13/4/2012, è stato approvato e avviato il Progetto Ambiente: "Progetto Tematico Settoriale per la Tutela delle Acque", "Progetto Tematico Settoriale per la Gestione Integrata dei Rifiuti e la Bonifica dei siti inquinati" e "Progetto Tematico Settoriale per la Bonifica dei siti inquinati da amianto" e l'Avviso Pubblico per la selezione degli Esperti per la costituzione dei gruppi tecnici specialistici per la realizzazione del Progetto Ambiente, nonché impegnata la risorsa finanziaria sul POR Calabria FSE 2007-2013, Asse VII "Capacità Istituzionale" - Obiettivo Operativo P.2;

- le attività svolte dal personale selezionato dovranno, fra l'altro, essere di supporto anche alle finalità a cui l'USA è preposta.

RITENUTO pertanto che, per quanto da ultimo specificato, sussistano attualmente le condizioni per procedere alla costituzione dell'U.S.A. di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. 14/2011, sopra menzionato.

DATO ATTO che la partecipazione all'U.S.A. non dà luogo al riconoscimento di gettoni di presenza né al rimborso di alcuna spesa, ivi comprese quelle di viaggio.

VISTI i D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15/12/2000 sulla separazione delle competenze tra organo di direzione politica e dirigenza.

SU CONFORME PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente, Dott. Francesco Pugliano, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente generale si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto,

Delibera:

1. la narrativa in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. in attuazione di quanto disposto dall'art. 3 della L.R. 27 aprile 2011, n. 14, di costituire l'unità organizzativa speciale denominata Unità Speciale Amianto (di seguito: U.S.A.);
3. di individuare quali componenti della predetta U.S.A. i soggetti di seguito indicati:
 - a) il Dirigente pro tempore del Settore 2, per il Dipartimento Politiche dell'Ambiente, il quale fungerà anche da coordinatore della struttura;
 - b) il Dott. Eduardo Malacaria, per il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;
 - c) il Dott. Francesco Falco, per l'A.R.P.A.Cal.;
4. di individuare, quali uffici interessati alla collaborazione con l'U.S.A. ai sensi dell'art. 3, comma 2, oltre all'affiancamento da parte del Laboratorio territoriale di cui al decreto n. 3394 del 19 marzo 2012, le strutture territoriali competenti in materia di amianto presso le Aziende Sanitarie Provinciali della Calabria, le Province, oltre che dell'ufficio competente in materia di amianto di uno o più Comuni del territorio calabrese designato/i dall'A.N.C.I., avvalendosi altresì della collaborazione, nelle forme e nei modi che verranno successivamente individuati, delle associazioni pubbliche e private che svolgano attività nell'ambito di interesse dell'amianto e che faranno pervenire l'interesse e la propria disponibilità al Dipartimento Politiche dell'Ambiente;
5. di dare atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, L.R. n. 14/2011, l'U.S.A. dovrà provvedere:
 - a) alla creazione, entro trenta giorni dall'istituzione dell'USA, di un portale informatico sulla normativa vigente e sugli strumenti messi a disposizione dalla regione, sulla pericolosità dell'amianto e sulle procedure di rimozione nonché per visionare l'albo delle imprese;
 - b) alla redazione di un opuscolo informativo da inviare ai soggetti preposti al censimento al fine di fornire le necessarie indicazioni ai soggetti interessati;
 - c) alla predisposizione ed all'aggiornamento del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di seguito denominato Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC);
 - d) al monitoraggio delle patologie correlabili all'amianto;
 - e) alla definizione dei criteri di assegnazione delle sovvenzioni per lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto;
 - f) al trattamento ed all'aggregazione dei dati derivanti dall'attività di censimento;
 - g) alla definizione delle linee guida per la redazione da parte dei comuni del Piano comunale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di seguito denominato Piano Comunale Amianto (PAC);

h) al monitoraggio, in collaborazione con le ASP e l'ARPACAL, dei siti di proprietà pubblica o ad utilizzo pubblico che presentano maggiore pericolosità per la collettività;

6. di disporre che per la partecipazione dei componenti all'U.S.A. nonché per le attività di collaborazione degli uffici non sono previsti costi a carico del bilancio regionale né agli stessi spetta alcun emolumento né come gettone di presenza né a titolo di rimborso di spesa di qualunque natura, ivi comprese quelle di viaggio;

7. di demandare al Dipartimento Politiche dell'Ambiente tutti gli adempimenti attuativi della presente deliberazione, anche con riferimento alle relazioni con le strutture e gli uffici interessati dalla presente Deliberazione;

8. di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente a:

a) Ing. Salvatore Epifanio, quale Dirigente del Settore 2 del Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

b) Dott. Eduardo Malacaria, per il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;

c) Dott. Francesco Falco, per l'ARPACAL;

9. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.C. a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, a richiesta del Dirigente Generale del medesimo Dipartimento.